

ATTO N. DD 1630

DEL 13/05/2020

Rep. di struttura DD-UA2 N. 104

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI**

OGGETTO: COMUNE DI CALUSO - VARIANTE PARZIALE N. 14 AL P.R.G.C. VIGENTE - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA' ED OSSERVAZIONI.

Premesso che per il Comune di Caluso la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato con deliberazioni G.R. n. 69-34761 del 23 gennaio 1990 e n. 199-35711 del 27 febbraio 1990, ulteriormente modificato con Variante Strutturale n. 1, approvata con Deliberazione G.R. n. 6-3484 del 16 luglio 2001;
- ha approvato, ai sensi della L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. 3/2013 e s.m.i., la Variante Strutturale n. 2 di adeguamento al PAI con deliberazione C.C. n. 63 del 28/11/2017 e la Variante Strutturale n. 3 con deliberazione C.C. n. 59 del 28 novembre 2019, entrata in vigore con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 6 febbraio 2020;
- ha approvato n. 12 Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 56/77;
- ha adottato n. 2 Varianti Parziali al P.R.G.C., rispettivamente la n. 12, con deliberazione C.C. n. 10 del 7 febbraio 2018 e la n. 13 con deliberazione C.C. n. 58 del 1 ottobre 2018, non pervenute all'approvazione, revocate con deliberazione C.C. n. 9 del 2 marzo 2020;
- ha adottato con la deliberazione sopra citata, recependo, tra l'altro, i contenuti delle citate Varianti Parziali revocate, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 14 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 17, L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana, in data 8 marzo 2020, con nota prot. n. 4317 (PEC ns prot. n. 26763 stessa data), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;
(Prat. n. VP_005/2020)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 7.471 abitanti nel 1971, 7.501 abitanti nel 1981, 7.320 abitanti nel 1991, 7.123 abitanti nel 2001 e 7.483 abitanti nel 2011, dato quest'ultimo che conferma un trend demografico 1971/2011, sostanzialmente costante;
- superficie territoriale di circa 3.949 ettari, dei quali 2.839 di pianura e 1.110 di collina; 3.640 ettari, presentano pendenze inferiori al 5% e 292 ettari hanno pendenze comprese tra il 5% e il 20%; i restanti 17 ettari, presentano pendenze superiori al 25%. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 471 ettari



Città metropolitana di Torino

appartengono alla Classe II[^], (circa il 12% del territorio comunale). È caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di circa 263 ettari ed è zona D.O.C. per la produzione vitivinicola dell'Erbaluce di Caluso;

- il territorio comunale è ricompreso nella **Zona Omogenea 10** della Città Metropolitana di Torino denominata "**CHIVASSESE**", ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- è compreso nell'**Ambito 8** di approfondimento sovracomunale denominato "*Caluso*", rispetto al quale ai sensi dell'articolo 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) *costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri)*;
- il PTC2 lo individua all'articolo 19 delle N.d.A. quale **polo locale**;
- è individuato come centro storico di *tipo C*, di *media* rilevanza ai sensi dell'articolo 20 delle N.d.A. del PTC2;
- risulta compreso negli *Ambiti di diffusione urbana* individuati dal PTC2, all'articolo 22 delle N.d.A.;
- il PTC2 non individua nel Comune la presenza di un *polo per la logistica*;
- non è individuato tra gli *Ambiti produttivi* dal PTC2, ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A.;
- infrastrutture viarie e per il trasporto: è attraversato dai tracciati delle seguenti infrastrutture stradali: Strada Statale n. 26 della *Valle d'Aosta*, Strade Provinciali n. 53 di *San Giorgio Canavese*, n. 595 di *Mazzè*, n. 81 di *Mazzè*, n. 84 del *Lago di Candia*, n. 85 di *Caluso* e n. 86 di *Vallo*; è, altresì interessato dalla linea ferroviaria *Chivasso - Ivrea - Aosta*, in parte compresa nel tratto del Sistema Ferroviario Metropolitan (SFM) *Ivrea - Chivasso - Carmagnola - Bra*;
- assetto idrogeologico del territorio: è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Rio di Staglia, Rio Vallunga;

dato atto che il Comune di Caluso è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 9 del 2 marzo 2020, di adozione della Variante Parziale in questione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 14, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato, recependo, tra l'altro, i contenuti delle due Varianti Parziali revocate ed in attesa di operare una complessiva revisione del Piano Regolatore:

- **all'inserimento della destinazione d'uso direzionale per la zona residenziale di completamento "rtc 43.7", consentendo il recupero dell'edificio esistente ad uso uffici;**
- **alla rettifica della normativa per la destinazione produttiva - impianti esistenti e confermati**, la quale prevede il divieto di frazionamento per alcune zone, impedendo di fatto, il recupero di insediamenti dismessi ed il possibile riutilizzo da parte di aziende di minori dimensioni; la variazione propone l'estensione della possibilità di frazionamento degli edifici produttivi esistenti, già consentita per la zona "ia6.1.1", alla condizione che il progetto verifichi la presenza di idonei accessi, spazi di manovra, dotazione di servizi e infrastrutture e non alteri l'attuale condizione paesaggistico-ecologica. La modifica apportata consente di fatto, il contenimento di consumo di ulteriore suolo libero;
- **alla soppressione della destinazione d'uso edificabile per un lotto in zona residenziale di completamento R3.21, in frazione Vallo e destinazione della relativa superficie, pari a 848 mq, a "parco privato"**; la modifica riduce la volumetria residenziale di Piano di 508 mc e la capacità insediativa teorica di n. 3 abitanti;

- **integrazione dell'articolo 21 delle N.T.A con l'introduzione della sottoclasse di destinazione d'uso "commercio all'ingrosso" per la destinazione produttiva ed artigianale**, in coerenza con quanto già previsto dall'art. 40, comma 6 che, prevede, alla lettera "*b) commercio all'ingrosso: tale destinazione deve essere integrata, di norma, alle attività produttive industriali, artigianali e commerciali*";

- **alla integrazione delle disposizioni normative riguardanti la fascia di tutela ambientale dalla ex S.S. n. 595 di Mazzè (pari a 500 m) con l'introduzione di una deroga per i fabbricati agricoli appartenenti alla azienda già insediata che siano oggetto di rilocalizzazione dal centro abitato**, integrando il testo dell'art. 24 delle N.d.A.;

- **al recepimento di norme specifiche per l'area agricola produttiva "Ae"**, al fine di consentire il rispetto di una Convenzione urbanistica stipulata tra Comune di Caluso ed una azienda agricola nel 2008, per il rilascio del *Permesso di Costruire Convenzionato*, per la rilocalizzazione di un impianto destinato all'essiccazione di cereali, presente nel nucleo della Frazione Rodallo, nell'area a destinazione agricola produttiva Ae, individuata all'esterno del centro abitato; la modifica consiste nel recepire, in parte, il contenuto dell'art. 11 della suddetta Convenzione, assegnando l'indice di *UTILIZZAZIONE FONDIARIA: U.F. 0,25 mq/mq* al sito di Strada Comunale Caluso - Rodallo al fine di consentire l'ampliamento della attività agricola manifatturiera, integrando il titolo V, capo 1, articolo 3, comma 9.4 delle Norme di Attuazione del PRGC vigente.

La documentazione di Variante, valuta le condizioni di coerenza con il PPR e nel Documento di Verifica VAS riporta alcuni cenni relativi alla pianificazione sovracomunale;

preso atto che per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato "in maniera contestuale", accompagnando il progetto preliminare della Variante Parziale al PRGC con l'elaborato denominato "Relazione di Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S.". Detto documento, insieme alla Deliberazione di adozione ed agli elaborati della Variante, sono stati trasmessi all' "Unità Speciale VAS, VIA, AIA" del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana quale Soggetto con competenze Ambientali (SCA);

dato atto che, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. n. 9 del 2 marzo 2020 di adozione del Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 14 al P.R.G.C. vigente:

- "*... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ...*";
- *contiene il prospetto numerico che evidenzia "... la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...*";

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 22 maggio 2020;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 "*Tutela ed uso del suolo*", modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è specificato che: "*... contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la*



Città metropolitana di Torino

deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...”;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 “*Misure di salvaguardia e loro applicazione*”; comma 5, articolo 26 “*Settore agroforestale*”; commi 1 e 3 articolo 39 “*Corridoi riservati ad infrastrutture*”; articolo 40 “*Area speciale di C.so Marche*”; comma 2, articolo 50 “*Difesa del Suolo*”;

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;
- che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitanano, con i quali si assegna la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;
- il Decreto del Vice Sindaco n. 454-12570/2019 dell'20/11/2019 con il quale si "dispone che la

formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: - alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica ..., in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento";

DETERMINA

1. **che**, ai sensi del comma 7 dell'articolo 17 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 14 al P.R.G.C. vigente del Comune di Caluso, adottato con deliberazione C.C. n. 9 del 2 marzo 2020, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del P.T.C. immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
2. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 14 al P.R.G.C. vigente (ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77) adottato dal Comune di Caluso, le seguenti osservazioni:
 - la "*Relazione Illustrativa*" deve riportare le condizioni di compatibilità della Variante con i contenuti della pianificazione sovracomunale, in particolare con quelli del PTC2, presenti, in maniera sintetica, nel caso in oggetto, nell'elaborato di Verifica di VAS; esplicitando le condizioni di compatibilità delle variazioni apportate con le Norme di attuazione del richiamato Piano Territoriale;
 - con riferimento a quanto sopra, le modificazioni introdotte, così come illustrate nella documentazione di Variante, parrebbero coerenti con i contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2); si demanda al Comune la verifica puntuale da **evidenziarsi espressamente nella "*Relazione Illustrativa*" ai sensi del comma 4 dell'articolo 10 delle N.d.A. del citato PTC2;**
 - gli elaborati di Variante devono riportare il riferimento all'atto amministrativo di adozione; le firme del Sindaco, del Segretario Comunale, del Responsabile del Procedimento e dei professionisti incaricati (anche nel caso di documenti informatizzati), in modo da garantire la piena rispondenza tra gli atti pubblicati e quelli trasmessi agli Enti interessati;
 - con riferimento agli elaborati, si segnala all'Amministrazione Comunale, che non vi è corrispondenza tra gli atti adottati e quelli trasmessi all'Ente scrivente, per l'acquisizione del parere previsto dalla vigente normativa in materia; in particolare non risulterebbero in deliberazione, i seguenti documenti: Quadri sinottici (Elaborato 2b) e Tav. B3.1 - Zonizzazione Concentrico - scala 1:5.000. Si chiede, pertanto all'Amministrazione di verificare se la mancata adozione degli elaborati citati, possa avere ripercussioni sul corretto iter approvativo della Variante, al fini di non incorrere in possibili cause di ricorso;
 - **alla luce di quanto precede, si ricorda, che la "variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poiché modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "variante strutturale" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa;**

- con riferimento alla modifica individuata al punto 2.5 della “*Relazione Illustrativa*” relativa ad apportare “*integrazione delle disposizioni normative riguardanti la fascia di rispetto della SP n. 595 di Mazzè*” finalizzata all’introduzione di una deroga alla realizzazione di ulteriori fabbricati agricoli appartenenti alla azienda già insediata, qualora oggetto di **rilocalizzazione dal centro abitato**, apportando le seguenti modifiche al testo dell’art. 24 delle N.d.A.: “*E’ ammessa la realizzazione di fabbricati di nuova costruzione destinati ad attività di allevamento, immagazzinamento e conservazione dei prodotti, di cui al comma a3.18, in deroga alle previsioni del comma a3.19 per le **distanze minime dalla ex S.S. n. 595** (per Mazzè), solamente nel caso di rilocalizzazione dei medesimi fabbricati, appartenenti alla stessa azienda agricola, dal centro abitato (capoluogo), nei limiti del RC 1/3, come previsto al comma a3.4. L’intervento non potrà essere eseguito ad una distanza dalla ex S.S. n. 595 inferiore a quella degli edifici esistenti alla data di approvazione della Variante parziale n. 14 ed è subordinato alla realizzazione di opere di **mitigazione ambientale di cui all’art. 41 punto c) delle presenti Norme.***”; per maggiore chiarezza si suggerisce di indicare correttamente, nel corpo normativo in variazione e come riportato al punto 2.4) comma 2 dell’articolo 24 delle NdA del P.R.G.C. vigente, il riferimento alla **fascia di tutela ambientale (pari a m 500)**, in maniera da non generare fraintendimenti con la fascia di rispetto a tutela della viabilità di cui al D. Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 e smi (Codice della Strada) e all’art. 27 della L.R. 56/77 (fascia di rispetto stradale), la quale genera altra tipologia di vincolo. Si chiede di verificare i riferimenti ai commi a3.18 e a3.19 di cui non vi è riscontro nei contenuti delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore vigente;
- l’**“Unità Speciale VAS, VIA e AIA - Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale” della Città Metropolitana di Torino, in qualità di Soggetto con competenze ambientali (SCA), ha ritenuto di non esprimersi in merito ai contenuti del “Documento di verifica di assoggettabilità alla VAS” trova, pertanto, attuazione quanto previsto alla lettera j.1 “Procedimento integrato per l’approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione “in maniera contestuale””, capitolo 2, della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016: “In caso di silenzio l’iter procede”**
- 3. **di trasmettere** al Comune di Caluso la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 13/05/2020

IL DIRIGENTE (DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI)
Firmato digitalmente da Giannicola Marengo